

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
“APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI
COMUNALI E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE”
CPV 85141000-9 (Servizi prestati da personale medico)

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera “a” del D.Lgs. 81/2008) del Comune di Castelfiorentino e la nomina del Medico Competente previste dal capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
2. Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore, ivi compresa quella relativa al rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis), del medesimo decreto.
3. Sono altresì comprese nell'appalto le attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151.
4. Oltre alle attività sopra riportate l'affidatario potrà fornire eventuali corsi di formazione, attinenti alla materia, su richiesta del Datore di Lavoro, in accordo con il Responsabile del Procedimento.

Art. 2 – DURATA DELL' APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in tre annualità, a decorrere dal 01/04/2022.

Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL' APPALTO

1. L'importo a base d'asta per tutti gli adempimenti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto per l'intera durata dell'appalto è fissato in complessivi **Euro 17.432,40**.

Per le prestazioni che vi sono soggette, l'I.V.A. sarà corrisposta secondo l'aliquota prevista dalla legge. I prezzi unitari offerti in gara rimarranno, nel triennio, invariati

Gli importi saranno erogati in base alle effettive prestazioni eseguite e in applicazione dell'elenco prezzi offerto.

Si rimanda agli allegati B e C per la composizione del Comune di Castelfiorentino, le mansioni e il protocollo sanitario previsto dall'Ente.

I protocolli sanitari previsti per le mansioni possono essere soggetti a modifiche in base a quanto impartito dal medico competente, senza tuttavia eccedere l'importo complessivo dell'appalto.

Potranno essere apportate al contratto variazioni in aumento o diminuzione, comunque entro il quinto dell'importo contrattuale originario, connessi a una variazione nel tempo della composizione organica dell'Ente, mantenendo gli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario.

3. Il costo complessivo dell'appalto si intende comprensivo delle prestazioni di legge afferenti la procedura meglio specificate ai successivi artt. 5 e 6.

Qualsiasi tipo di attività integrativa richiesta dall'Amministrazione Comunale, ivi compresi i corsi, attinenti alla materia, di cui all'art. 1 comma 4, sarà remunerata a vacanza in base al costo orario posto a base di gara e soggetto allo sconto offerto. Il costo della prestazione integrativa sarà contabilizzato come quello strettamente impiegato allo svolgimento delle stesse, dunque al netto di eventuali spostamenti esterni.

Le sottoscritte rendicontazioni dovranno essere viste dal Responsabile del Procedimento .

Art. 4 - NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

1. Il Segretario Generale nominerà, con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione, quale Medico Competente per il Comune di Castelfiorentino, il professionista, in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 81/2008, che il soggetto aggiudicatario avrà indicato in sede di offerta.

2. Tutti i datori di lavoro (Responsabili altri servizi) secondo la struttura organizzativa dell'Ente faranno riferimento al medesimo soggetto in qualità di Medico Competente.

Art. 5 - COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

1. Il Medico Competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare gli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo.

In particolare, il Medico Competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- m) inoltre il Medico Competente dovrà provvedere all'informativa individuale ai lavoratori interessati, al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione, nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico. Esiti e risultanze degli accertamenti

clinici individuali potranno seguire anche la prassi, se del caso, della vigente normativa in materia di patologie a eziologia professionale.

Art. 6 – SORVEGLIANZA SANITARIA

1. L'Appaltatore dovrà puntualmente eseguire il protocollo/programma di sorveglianza sanitaria e profilassi del Comune di Castelfiorentino, redatto tenendo conto che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio è variabile a secondo del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata.

2. Il suddetto programma di sorveglianza sanitaria per il personale, formulato in conformità agli obblighi delle vigenti normative e sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti relativamente ai rischi potenzialmente presenti sui luoghi di lavoro del personale comunale, indicato nell'Allegato 1 al presente Capitolato, deve essere gestito dal Medico Competente, il quale dovrà tenere conto, a tal fine anche delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro, e delle riunioni con il servizio prevenzione e protezione aziendale dei Datori di Lavoro, al quale fornirà altresì il necessario supporto per quanto di competenza ai fini della valutazione dei rischi.

3. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente.

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

h) monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico.

4. Le visite mediche di cui al comma 3 comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 3, lettere a), b), d), f) e g) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo i Datori di Lavoro e/o delegati, il responsabile del servizio prevenzione e protezione e informando preventivamente il Responsabile del Procedimento.

6. L'appaltatore deve ritirare le cartelle cliniche dei dipendenti sottoposti precedentemente a sorveglianza sanitaria presso l'azienda aggiudicataria del precedente appalto.

7. Il soggetto aggiudicatario, nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, deve:

- avere la disponibilità, per tutta la durata del contratto, per le visite ai lavoratori dell'Amministrazione Comunale, di una sede, posta nel Comune di Castelfiorentino, con idonei locali destinati ad ambulatori, conformi alle normative specifiche, dove, potranno essere custodite anche le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori (l'aggiudicatario e il Medico Competente assumeranno la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti

dell'art.29 del D.lgs. 196/2003 e provvederanno a nominare il personale incaricato di gestire le cartelle, quale Incaricato del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.30 del D.lgs. 196/2003).

- mettere a disposizione una idonea sede, eventualmente coincidente con la prima, per attività diagnostica ed esami clinici, destinata all'esecuzione degli accertamenti previsti dal protocollo sanitario, situata nel territorio del Comune di Castelfiorentino.

- disporre o potere avvalersi di personale sanitario numericamente idoneo e specialistico (in oculistica, cardiologia, ortopedia o fisioterapia, pneumologia, neuropsichiatria) per i servizi di sorveglianza sanitaria e medicina preventiva;

- obbligarsi a garantire la sostituzione, limitatamente ai casi di ferie o malattie, del medico competente designato. Tale sostituto deve possedere tutti i requisiti richiesti per il Medico Competente nei precedenti punti del presente articolo del Capitolato.

2. Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, l'Amministrazione Comunale, su preventiva comunicazione e indicazione del Medico Competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna, attraverso i Datori di Lavoro e/o persone da loro designate a:

- trasmettere al medico competente gli elenchi del personale dipendente da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;

- gestire il sistema delle visite anche per gli eventuali ulteriori accertamenti medici;

- comunicare tempestivamente al medico competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione, ripresa del lavoro per assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni consecutivi, o quant'altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008;

- comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche;

- comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi di sorveglianza sanitaria;

- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;

- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.

3. L'Amministrazione comunale si impegna, altresì, a fornire al Medico Competente, attraverso i Datori di Lavoro e/o delegati, informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81, e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

4. Il soggetto appaltatore, dopo quattro mesi dalla data di inizio dell'esecuzione del servizio, deve presentare all'Amministrazione un "piano delle attività" con inseriti tutti gli elementi utili ai fini del servizio in questione, tra cui il programma delle visite mediche, il programma dei sopralluoghi alle sedi di lavoro, proposta del programma degli incontri ritenuti necessari, proposta di eventuali attività ritenute necessarie, proposta di eventuali variazioni o attivazione di procedure.

Art. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Il Medico Competente, per lo svolgimento dell'attività affidatagli, dovrà essere presente presso la sede dallo stesso indicata nell'allegato 3 nelle giornate e negli orari che saranno indicati dai Datori di Lavoro, con non meno di cinque giorni lavorativi di preavviso, per lo svolgimento delle attività che richiedono ivi la presenza. Ove possibile, la giornata effettiva sarà concertata con il Medico Competente, in mancanza di accordo prevarranno comunque le indicazioni dell'Amministrazione.

L'eventuale mancata presentazione del medico competente presso la sede di lavoro indicata dall'Amministrazione, costituisce grave inadempimento contrattuale e può dar luogo alla risoluzione del contratto.

2. I rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dal Responsabile del Procedimento (dott. Giuseppe Zaccara) salvo quanto diversamente indicato nel presente capitolato.
3. Ogni Datore di Lavoro e/o delegato comunica al proprio Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva, in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro e alla visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il medico provvede, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione scritta al Datore di Lavoro, che può proporre modifiche.
4. Il Medico Competente elabora, di concerto con i Datori di Lavoro e/o delegati, il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. I Datori di Lavoro provvedono alla comunicazione del calendario ai propri dipendenti.
5. Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Servizio Prevenzione e Protezione lo comunica al Medico Competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e comunque entro dieci giorni lavorativi, comunicandolo per scritto al Datore di Lavoro e/o Dirigente delegato e/o persona da lui designata-
6. Il Datore di Lavoro e/o persona da lui designata comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; gli accertamenti sono effettuati dal Medico Competente entro il secondo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente, salvo diversa comunicazione del Datore di Lavoro. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona al proprio stato di salute accertato.
7. Tranne che per casi particolari, da concordare comunque col Datore di Lavoro e/o delegato, le visite ad ogni lavoratore e tutti gli esami specialistici necessari per i giudizi relativi alla mansione specifica di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 devono essere svolti nella stessa giornata.
8. Il Medico Competente segnala ai lavoratori, ai Datori di Lavoro e/o delegati e al Responsabile del Procedimento, in relazione alle mansioni svolte, l'opportunità di vaccinazioni. Il costo della vaccinazione che il Servizio Sanitario Nazionale non garantisca con oneri a suo carico è ricompreso nel corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.
9. Il Medico Competente deve avvalersi dei medici specialisti e/o, per specifici accertamenti, dei laboratori di analisi indicati in sede di offerta, secondo quanto prescritto dal capitolato speciale.
10. I costi degli accertamenti effettuati in base al comma 9 sono compresi in sede di offerta dell'aggiudicatario.
11. Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro per l'approfondimento dei risultati della rilevazione del rischio stress lavoro-correlato e all'individuazione delle misure di prevenzione e contenimento. I costi relativi agli accertamenti che il Medico Competente dovrà svolgere in relazione allo stato di salute relativo allo stress lavoro-correlato sono interamente ricompresi nel corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta dell'aggiudicatario. Per queste attività il Medico Competente dovrà presentare una relazione sintetica.
12. Il Medico Competente, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti, consegna o invia al Datore di Lavoro e/o delegato e al dipendente interessato copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il Medico Competente, inoltre, deve comunicare per scritto il giorno stesso al Datore di Lavoro e al Servizio

Prevenzione e Protezione i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi.

13. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

14. Non è ammesso, alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente dopo l'aggiudicazione dell'appalto. Le attività di un Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento del Medico Competente derivanti da: malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale sostituto deve essere quello indicato in sede di offerta secondo quanto prescritto dal capitolato speciale, salvo che il Responsabile del Procedimento, giudicato il personale proposto in sostituzione equivalente a quello originariamente indicato, accetti espressamente la variazione.

15. Al fine dell'applicazione del comma precedente, il Medico Competente comunica al Responsabile del Procedimento con almeno dieci giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per i motivi di cui al comma precedente, avvisando contestualmente il sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza. 16. Il Medico Competente dovrà effettuare in modo autonomo, almeno una volta l'anno, i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e cioè a tutte le sedi Comunali di cui all'Allegato B e a tutti i siti di nuovo insediamento, successivi alla data di inizio appalto e in cui sia presente almeno un lavoratore comunale.

Il Medico Competente darà preventiva comunicazione al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo.

17. Il Medico Competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con tutti i Datori di Lavoro o i loro specifici delegati. In occasione delle riunioni il Medico Competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi (RSPP), ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Nonché deve presentare analoga relazione anche reportistica a richiesta del Datore di Lavoro. La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dal Servizio LL.PP. e Patrimonio almeno quindici giorni prima della data della riunione.

18. Il Medico Competente è tenuto a collaborare con il Datore di lavoro nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché all'aggiornamento dello stesso.

19. Fatto salvo quanto previsto al comma i) dell'art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Medico Competente, almeno ogni sei mesi o su richiesta del Datore di Lavoro, trasmette a questi, al RSPP aziendale e al Responsabile del Procedimento, una relazione riassuntiva sui propri compiti soprindicati, al fine di fornire le linee guida necessarie per garantire al Datore stesso la conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari alla eliminazione o riduzione dei rischi.

20. Inoltre, il Medico Competente è tenuto a:

A) collaborare con l'Organo di Vigilanza competente per territorio;

B) garantire, su richiesta dal Datore di Lavoro, dal Dirigente o dal RSPP, avvisato il Responsabile del Procedimento, la propria presenza presso le sedi comunali per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza.

21. In occasione di corsi di formazione o informazione o addestramento sul tema della sicurezza, organizzati dal Comune, il Medico Competente, su richiesta del Datore di Lavoro (che può

avvalersi a tal fine del Servizio Prevenzione e Protezione), sentito il Responsabile del Procedimento, deve garantire la sua presenza e dare il suo apporto in materia sanitaria.

22. Nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento, ecc. di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro per quanto riguarda la presa d'atto del verbale della commissione di invalidità (collocabilità del lavoratore) coniugando le indicazioni di tale verbale con il contesto lavorativo in cui il Datore stesso intende destinare il lavoratore.

23. Il Medico Competente trasmette all'ASL e all'Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile del Procedimento i dati sanitari previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 8 – CONSISTENZA DEL PERSONALE E SEDI COMUNALI

1. Le prestazioni richieste riguardano: dipendenti comunali (o ad essi equiparati) da sottoporre a sorveglianza sanitaria suddivisi secondo l'Allegato C; tutti i dipendenti che nel corso dell'appalto saranno assunti, con qualunque modalità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; nonché tutti gli altri lavoratori che in base alle norme vigenti nel periodo di applicazione del presente contratto dovessero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

2. Le sedi comunali soggette a visita (sopralluogo) da parte del Medico Competente, sono circa 5, sebbene di diverse dimensioni, e sono riportate nell'Allegato B (edifici o porzioni di edifici o unità immobiliari singole). Vi sono anche sedi di competenza di più datori di lavoro.

3. Il numero di dipendenti e di sedi comunali di cui ai punti precedenti ha valore puramente indicativo; eventuali variazioni nel quinquennio in aumento o diminuzione di tale numero potranno incidere sul corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore in base all'offerta presentata secondo quanto indicato al precedente art.3 comma 2.

Art. 9 – PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Medico Competente deve svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente appalto, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 14.

2. Nello svolgimento delle prestazioni dovute il Medico Competente può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato, con assunzione completamente a carico dell'Appaltatore di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.

3. Il personale medico e paramedico dovrà assolvere, nell'ambito dei propri turni di servizio, anche i compiti di programmazione dell'attività.

4. Il Comune rimane estraneo ad ogni relazione tra l'Appaltatore aggiudicatario e il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio.

Art. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto non è ammesso. E' altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto.

2. Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come precisato al seguente art. 15.

Art. 11 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E PAGAMENTI

Il presente appalto sconta la disciplina di cui alla legge 136/10 (tracciabilità sui flussi finanziari) pertanto l'appaltatore l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010. L'appaltatore aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante: - gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati; - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; In caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, il contratto di appalto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

In merito ai pagamenti la Stazione appaltante precisa quanto segue

a) nel caso di appaltatore operatore singolo (ergo nel caso in cui l'appalto sia affidato a struttura sanitaria pubblica o privata al cui interno in rapporto di dipendenza o collaborazione vi sia anche il medico competente) dovrà essere presentata alla stazione appaltante una unica fattura. Nel caso in cui l'appaltatore sia un raggruppamento (medico e struttura sanitaria) dovranno essere rimesse all'Ente due distinte fatture/notule: il medico competente per le prestazioni svolte e la struttura sanitaria per gli esami diagnostici eseguiti. Nell'ipotesi di raggruppamento sarà comunque necessario che il medico competente apponga il proprio "visto" sugli esami fatturati dalla struttura sanitaria.

b) Le fatture dovranno essere emesse in seguito all'effettuazione delle prestazioni. Su ciascuna fattura dovrà sempre essere riportato il codice identificativo gara C.I.G..

c) A corredo di ciascuna fattura trasmessa dovrà essere allegato un *report* analitico indicante

- le prestazioni oggetto di fatturazione (viste mediche, sopralluoghi, analisi diagnostiche, etc..)

- la data/le date nelle quali le prestazioni fatturate sono state eseguite

d) Le fatture saranno liquidate mediante bonifico bancario nel termine massimo di giorni 30 dal loro ricevimento: resta inteso che la liquidazione – nel termine massimo indicato – delle fatture presentate risulta comunque condizionata/subordinata

- alla verifica sulla regolarità contributiva dell'appaltatore

- alla verifica circa il corretto adempimento delle prestazioni di cui si chiede la liquidazione

Art. 12 – PENALI

1. Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore e/o del Medico Competente, di uno qualunque degli obblighi di cui ai precedenti articoli del presente capitolato (escluso quanto previsto dall'art. 6, comma 7 per la sede ambulatoriale) o di uno qualunque degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 150,00 (cento/00), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, per le fattispecie più gravi o ripetute, alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15.

2. In caso di mancato rispetto da parte del Medico Competente, per fatto a questi imputabile, del calendario degli accertamenti sanitari fissato ai sensi dell'art. 7, si applica una penale di Euro 150,00. Se tale fatto si verifica più di cinque volte in un anno sarà facoltà della A.C. di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 14.

4. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dalla notifica delle contestazioni.

5. L'importo delle somme corrispondenti alle penali contestate ed alle spese relative all'eventuale esecuzione in danno verranno trattenute direttamente sull'importo della rata di corrispettivo relativa al mese durante il quale è avvenuto l'inadempimento e sul deposito cauzionale di cui all'art. 18 che, in tal caso, dovrà essere integralmente e immediatamente ricostituito.

6. Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 13 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO DELL'APPALTATORE

1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto dal successivo art. 15, qualora l'appaltatore ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto, il Comune potrà ordinare ad altro soggetto, previa comunicazione all'Appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia fidejussoria, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola:

- a) inosservanza di norme in materia di lavoro;
 - b) inosservanza di norme in materia di sicurezza;
 - c) cessione, totale o parziale, del contratto a terzi;
 - d) nei casi indicati al precedente art. 13
 - e) mancata ricostituzione (fino all'originario importo) della cauzione definitiva nei casi di escussione
 - f) perdita dei requisiti speciali o generali di partecipazione alla procedura
2. Il Comune si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.

3. In ogni caso di risoluzione per inadempimento, il Comune procederà all'escussione della garanzia fidejussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, in aggiunta all'ammontare della cauzione e a quello delle penalità previste all'art. 13.

4. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto il Comune potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 14.

Art. 15 - RECESSO DEL COMMITTENTE

1. Il Comune si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c.

2. Tale facoltà è esercitata mediante invio di apposita comunicazione scritta da trasmettersi per PEC efficace dopo 15 (giorni) dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dell'appaltatore.

3. In caso di recesso, Il Comune corrisponderà all'appaltatore un'indennità pari alla somma dei seguenti importi:

– corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace, quali risultanti da verbale dello stato di esecuzione redatto in contraddittorio tra il Comune e l'appaltatore;

– spese sostenute dall'appaltatore e adeguatamente documentate;

– un decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato sulla differenza tra un importo pari ai quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 16 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, l'appalto si risolve di diritto.

2. Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica la disciplina di cui all'art. 37, commi 18 e 19, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE - SPESE CONTRATTUALI

1. Su invito del Comune l'aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipulazione del contratto di appalto. A tal fine dovrà stipulare (e consegnarne copia alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione del servizio) una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi e utenti nell'esecuzione del servizio, che preveda un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 e una efficacia non inferiore alla durata del servizio, fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del Comune.

Ai sensi dell'art 103 comma 11 Dlgs 50/2016 l'amministrazione potrà non richiedere la cauzione di cui all'art 103 Dlgs 50/2016

L'esonero, se disposto, resta subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

2. Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti all'appalto e al contratto, saranno a carico dell'Appaltatore, ai sensi del Regolamento Comunale dei Contratti.

Art. 18 - ONERI PREVIDENZIALI

1. Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 19 - OSSERVANZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

1. L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria o negli accordi vigenti nel territorio in cui si svolge l'appalto.

Art. 20 - INFORTUNI E DANNI

1. L'Appaltatore è responsabile dei danni a persone o cose comunque provocati nello svolgimento del servizio; resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 21 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune ha l'obbligo, tramite i Datori di Lavoro, di: a) consentire al Medico Competente e ai suoi collaboratori l'accesso all'interno delle strutture comunali in cui operano i dipendenti del Comune; b) informare in anticipo i propri dipendenti del calendario delle visite periodiche e degli accertamenti sanitari; c) fornire all'appaltatore l'elenco delle mansioni indicando il numero di lavoratori ad esse rispettivamente adibiti e da sottoporre a visita medica secondo il calendario e l'elenco delle sedi comunali oggetto dei sopralluoghi.

Art. 22 – DIRITTI D'AUTORE

Gli elaborati presentati dall'Appaltatore, tutti i dati delle rilevazioni e quant'altro pertinente al Protocollo di Sorveglianza Sanitaria resteranno di proprietà del Comune, che ne potrà disporre per qualsiasi uso consentito.

Art. 23 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

2. Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti è quello di Firenze.

Art. 24 – NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni:

-il D.Lgs. n. 50/2016)

-il DPR e. 207/2010 (parte in vigore)

-del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 nelle parti di competenza.